

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5321 del 03/10/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 DITTA GIEFFE.A. DI ASTOLFI FRANCA E C. SNC NEL COMUNE DI MESOLA CON ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5481 del 03/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 16756/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta “GI.EFFE.A. di Astolfi Franca e C. s.n.c.” con sede legale nel Comune di Mesola, località Bosco Mesola, via Sacche n. 166/5 ed impianto nel Comune di Codigoro, località Pomposa, via Lovara n. 16 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 22.05.2017, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro e assunta al P.G. di ARPAE il 30.05.2017 con il n. 6261, presentata al S.U.A.P. del Comune di Codigoro prot. n. 9196 del 23.05.2017 dalla Ditta “GI.EFFE.A. di Astolfi Franca e C. s.n.c.”, nella persona di Astolfi Franca in qualità di socio Amministratore, con sede legale nel Comune di Mesola, località Bosco Mesola, via Sacche n. 166/5 ed impianto nel Comune di Codigoro, località Pomposa, via Lovara n. 16, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta “GI.EFFE.A. di Astolfi Franca e C. s.n.c.” per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia P.G. n. 8318 del 16.07.2013, rilasciata dalla Provincia e volturata con atto P.G. n. 3073 del 19.05.2014;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

Preso atto che la Delibera Regionale sopracitata n. 286 del 14.02.2005 al punto 8.1.1 comma III lettera A paragrafo c, nell’ambito della disciplina delle forme di controllo dello scarico di acque di prima pioggia dispone “in sede di rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente, se del caso, individua nell’ambito della

Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi”;

- Visto che le acque reflue domestiche sono gestite ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- Vista la comunicazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo allo scarico di acque reflue, dichiarata dalla ditta nella suddetta istanza;
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico, allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica che l'attività esercitata dalla Ditta “GI.EFFE.A. di Astolfi Franca e C. s.n.c.” non genera impatto acustico, pertanto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 è esclusa dall'obbligo della presentazione della documentazione di cui all'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- Vista la richiesta di documentazione integrativa del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espressa con nota prot. n. 9436 del 13.06.2017 (assunta al P.G. di Arpae n. 6830 del 13.06.2017);
- Vista la nota del S.U.A.P. di Codigoro (assunta al P.G. di Arpae n. 7406 del 26.06.2017) di richiesta integrazioni inoltrata alla Ditta “GI.EFFE.A. di Astolfi Franca e C. s.n.c.”, nella quale si comunica la sospensione termini del procedimento;
- Vista la nota della Ditta “GI.EFFE.A. di Astolfi Franca e C. s.n.c.” (assunta al PG di Arpae n. 7719 del 03.07.2017), nella quale si comunica il conguaglio delle spese istruttorie;
- Visto il Nulla osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, sotto il profilo idraulico, allo scarico nel condotto Lovara delle acque di prima pioggia, di seconda pioggia e dei pluviali, espresso con nota prot. n. 11549 del 31.07.2017 (assunta al P.G. di Arpae n. 8819 del 01.08.2017);
- Visto che gli scarichi dei pluviali e delle acque di seconda pioggia non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed i loro recapiti nel fosso, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Codigoro (assunta al P.G. di Arpae n. 10964 del 27.09.2017) con allegata la seguente documentazione:

- certificazione di inesistenza della pubblica fognatura, rilasciata dalla società C.A.D.F. S.p.A. con nota prot. n. 14379 del 20.06.2017;
- presa d'atto del Comune di Codigoro, espressa con nota datata 06.07.2017, della suddetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 8 comma 5 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro alla Ditta "GI.EFFE.A. di Astolfi Franca e C. s.n.c.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Mesola, località Bosco Mesola, via Sacche n. 166/5 ed impianto nel Comune di Codigoro, località Pomposa, via Lovara n. 16, codice fiscale e P.IVA n. 02354560399 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "B" - SchemaImp.

3. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici.
4. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 3 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
5. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.
6. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
11. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

12. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
13. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE ed al Comune a mezzo fax o email entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica per le classi di interesse.
2. Le opere, gli interventi e gli impianti dovranno essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 8 comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 dalla Ditta "GI.EFFE.A. di Astolfi Franca e C. s.n.c."
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a verifica di conformità alla normativa acustica.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.